

N.449-1 /2025 R. PR. UNIT.

TRIBUNALE DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio	Presidente
Dott.ssa Maria Acagnino	Giudice – rel. ed est.
dott.ssa Laura Messina	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso per l'apertura della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, ai sensi degli artt. 284 comma 2^a e ss. CCII, (iscritto al n. 283-1/2023) nei confronti di COSENTINO S.R.L. in liquidazione (codice fiscale: 02449110879), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, via Zia Lisa n. 65

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

visto il ricorso proposto da COSENTINO NICOLA (codice fiscale: CSNNCL66H28C351P), nato a Catania, il 28.06.1966 ed ivi residente, in via Zia Lisa n. 27, elettivamente domiciliato in Catania, via Musumeci n. 171, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Motta (codice fiscale: MTTFRZ86B16C351O);

rilevato che all'udienza fissata per la comparizione della debitrice la stessa è comparsa deducendo di non avere alcun bene, né mobile, né immobile da mettere a disposizione della procedura che, pertanto, sarebbe inutilmente aperta, di avere cessato la propria attività e di non avere alcun utile economico ;

rilevato che la resistente ha, inoltre, dedotto che la sentenza da cui deriva il credito del Cosentino è stata impugnata ed è pendente il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Catania;

ritenuto che – alla luce della documentazione allegata al ricorso e delle stesse allegazioni della società resistente – emerge lo stato di insolvenza in cui versa la



COSENTINO s.r.l. in liquidazione e che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione come da istanza (reiterata a verbale innanzi al giudice delegato) del suddetto creditore;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'avv. Marco Cannata;

PQM

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

COSENTINO S.R.L. in liquidazione (codice fiscale: 02449110879), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania, via Zia Lisa n. 65;

ORDINA, alla suddetta debitrice il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione;

dispone che, in mancanza, il liquidatore proceda all'acquisizione della suddetta documentazione e predisponga ovvero aggiorni l'elenco dei creditori.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco o dalle verifiche del liquidatore il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte istante - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico Registro Automobilistico nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

la costituzione di un fondo spese pari ad € 1.500,00 – a carico della parte istante - ed autorizza il liquidatore all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del liquidatore;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E.



innanzi al quale pendano procedure esecutive nei confronti degli stessi, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nelle dette procedure;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione.

La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura dei ricorrenti, ai debitori, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Maria Acagnino
Così deciso in Catania, 5.6.2026

Il Giudice
dott.ssa Maria Acagnino

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

